

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1083 del 18/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. METALNOFER S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO MATERIALI FERROSI E NON FERROSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO, FRAZ. S. NICOLO', VIA ZACCARINI N. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1099 del 18/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 13.3.2013 N. 59. METALNOFER S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO MATERIALI FERROSI E NON FERROSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO FRAZ. S. NICOLÒ, VIA ZACCARINI N. 4**

**LA DIRIGENTE**

**VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**PRESO ATTO che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*; attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza della Ditta METALNOFER S.R.L., trasmessa alla Provincia dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota del 1/10/2015, prot. n. 10343 (protocollo provinciale n. 10343 in pari data) con la quale viene richiesta l'A.U.A. per l'attività di "commercio materiali ferrosi e non ferrosi", svolta nello stabilimento in oggetto. Tale istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 costituito da acque di reflue reflue di dilavamento miscelate alle domestiche, scarico già autorizzato dal Comune di Rottofreno con Provvedimento unico n.5 del 23/07/2012;
- comunicazione ex art. 216 del D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - D.M. 05/02/1998 modificato dal D.M. 05/04/2006, n. 186 – per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**VISTA** la seguente documentazione:

- nota PEC del 27/10/2015 prot. n° 11250, con la quale il SUAP del Comune di Rottofreno ha convocato, per il giorno 11 novembre 2015, la conferenza di servizi che, a tale data, non ha riscontrato elementi sufficienti per esprimere parere favorevole in merito all'istanza, prendendo atto dell'impegno della Ditta a produrre nuova documentazione entro 30 giorni e, conseguentemente, rinviando l'esame dell'istanza a data successiva;
- nota PEC 11/11/2015 (prot. prov.le n. 67018 in pari data) con la quale il SUAP del Comune di Rottofreno ha trasmesso integrazioni volontarie inerenti la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico con i relativi allegati;
- nota PEC del 3/12/2015 prot. n° 12717 (prot. prov.le n. 71869 del 4/12/2015) con cui il SUAP ha convocato la Conferenza dei Servizi (seconda seduta) per il giorno 16 Dicembre 2015;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 16/12/2015 – acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla METALNOFER S.R.L., per l'attività di "commercio materiali ferrosi e non ferrosi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno, Fraz. San Nicolò, via Zaccarini n. 4, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **METALNOFER S.R.L.** (C.F. 01595830330) per l'attività di "commercio materiali ferrosi e non ferrosi" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Rottofreno, Fraz. San Nicolò, via Zaccarini n. 4 (che è anche sede legale). La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 costituito da acque di reflue reflue di dilavamento miscelate alle domestiche;
  - comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue di dilavamento miscelate alle domestiche**, le seguenti prescrizioni:
  - a) lo scarico in uscita dall'impianto di depurazione (disoleatore n. 2) dovrà rispettare costantemente, nel pozzetto di campionamento fiscale immediatamente a valle di tale impianto (individuato come pozzetto di controllo nella "planimetria generale stabilimento" allegata all'istanza di AUA) i limiti tabellari previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 al D. Lgs. n. 152/06 e succ. mod. int., per gli scarichi in pubblica fognatura, limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali;
  - b) il pozzetto di ispezione posto sulla linea di scarico dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole campionamento per caduta del refluo. Tali pozzetti dovranno essere resi sempre accessibili al personale addetto ai controlli;
  - c) gli effluenti eventualmente prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
  - d) i limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - e) è vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
  - f) potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi;
  - g) le aree interessate dagli impianti di depurazione dovranno essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;

- h) i fanghi e gli oli provenienti dai sistemi di trattamento dovranno essere asportati periodicamente ed i filtri a coalescenza puliti con regolarità, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- i) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati. Lo smaltimento dei rifiuti di risulta dei sistemi di depurazione nonché di pulizia della rete fognaria, dovrà avvenire mediante Ditte debitamente autorizzate e gestiti secondo gli adempimenti previsti dalla Normativa vigente in materia di rifiuti;
- j) la documentazione attestante le operazioni di manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- k) in caso di interruzioni o disfunzioni sugli impianti di trattamento o sulla rete fognaria, dovrà esserne data immediata comunicazione (anche a mezzo fax) ad Arpa, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed al Comune, segnalando la natura dell'inconveniente, i tempi presunti per il ripristino della normale funzionalità, le modalità adottate al fine di evitare anche temporaneamente lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari previsti dall'Atto Autorizzativo;
- l) la Ditta dovrà provvedere – entro due anni dal rilascio del provvedimento autorizzativo – all'adeguamento della rete fognaria attraverso la realizzazione delle opere che consentono di immettere le acque reflue domestiche a valle dell'impianto di disoleazione n. 2.
- m) dovrà essere inviata tempestiva comunicazione dell'esecuzione dei lavori di cui al precedente punto allegando nuova planimetria della rete fognaria.

3. **di impartire** per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
  - 3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 120101, 120102, 170405, 191202), stoccaggio istantaneo 251 t. – stoccaggio annuo 1800 t./anno;
  - 3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 120103, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170407, 191002, 191203), stoccaggio istantaneo 109 t. – stoccaggio annuo 399 t./anno;
  - 3.4** – rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe (CER 200140), stoccaggio istantaneo 0,5 t. – stoccaggio annuo 1 t./anno;
- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le **360,5** t. e con il limite di **2200** t./anno;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) l'attività di messa in riserva dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella planimetria allegata all'istanza di AUA; le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dal trattamento e dei materiali "end of waste" dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER o la tipologia;
- e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- f) l'attività di recupero (R4) esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 non potrà superare le **1490** t./anno (punto 3.1 – 1260 t./anno e punto 3.2 – 230 t./anno) e con il limite di 5 t./giorno, a meno di sottoposizione preventiva del progetto alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) nel caso di modifiche;
- g) l'attività di recupero (R4) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998;
- h) l'attività di recupero (R4) potrà essere svolta con l'ausilio del trituratore/deferizzatore marca "Industrie Associate S.r.l." modello SCR20;
- i) l'attività di recupero R4 (sui rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998) potrà essere esercitata da parte di codesta Ditta solo in presenza dell'apposita certificazione relativa ai rottami metallici di cui al Regolamento UE n. 333/2011 e per quanto

riguarda i rifiuti di rame con la certificazione di cui al Regolamento UE n. 715/2013. Copia di tali certificazioni andranno trasmesse (qualora non già fatto) all'Arpae (Struttura Autorizzazioni e Concessioni e Sez. Prov.le di Piacenza), così come le loro successive modifiche/aggiornamenti;

- j) dovranno essere seguite scrupolosamente le procedure indicate nei manuali del sistema di gestione della qualità atte a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento UE n. 333/2011 nonché dell'art. 3 del Regolamento UE n. 715/2013, dove vengono descritte tutte le attività eseguite per determinare quando i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
- k) i rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- l) gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero (es. carta, metalli o altro) dovranno essere gestiti in conformità al "deposito temporaneo" previsto dall'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;

4. **di dare atto** che:

- la **METALNOFER S.R.L.** è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n° **188/A - classe di attività 2** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi art. 6 - comma 5 - del D.M. 05.02.1998);
- l'iscrizione nel Registro deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il presente provvedimento fa cessare l'efficacia della precedente iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" (n. 188) di cui al provvedimento provinciale 27/7/2012, prot. n. 51405;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dagli eventuali adempimenti del D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);

5. **di dare atto** altresì che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 costituito da acque di reflue reflue di dilavamento miscelate alle domestiche rilasciata dal Comune di Rottofreno con Provvedimento unico n.5 del 23/07/2012;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrate.

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**